

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 13 del 23/04/2014 - rif. Rif. Fascicolo 1329/12/VICO L2 (exNA3)**

Deliberazione n. 13 del 23/04/2014 - rif. Rif. Fascicolo 1329/12/VICO L2 (exNA3) d.lgs 163/06 Articoli 90, 91 - Codici 90.1, 91.1.1

Lavori per sistemazione strade interne Comune di Caloveto - importo a base d'asta 220.000 euro- Nell'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, la pubblicità data all'avviso per l'acquisizione della relativa prestazione professionale deve essere "funzionale", nel senso che deve essere idonea a raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità e all'importanza dell'incarico.

Deliberazione n. 13 del 23/04/2014 - rif. Rif. Fascicolo 1329/12/VICO L2 (exNA3) d.lgs 163/06 Articoli 130, 90, 91 - Codici 130.1, 90.1, 91.1

Non è conforme l'incarico di Direzione Lavori affidato pariteticamente a due distinti soggetti poiché l'art. 123 comma 1 del d. P .R. 554/1999, vigente all'atto dell' incarico, prevede per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, prima della gara, la nomina di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Deliberazione n. 13 del 23/04/2014 - rif. Rif. Fascicolo 1329/12/VICO L2 (exNA3) d.lgs 163/06 Articoli 90, 91 - Codici 90.1, 91.1

Il rapporto di parentela fra un professionista partecipante ad una pubblica gara e un esponente politico dell'Amministrazione, non preclude la partecipazione alla gara, a patto che detto esponente non partecipi successivamente in alcun modo, in forma diretta o indiretta, alla definizione e all'approvazione degli atti connessi.

Deliberazione n. 13 del 23/04/2014 - rif. Rif. Fascicolo 1329/12/VICO L2 (exNA3) d.lgs 163/06 Articoli 57 - Codici 57.1

Non risulta in linea con i principi di trasparenza e massima concorrenza una procedura adottata per l'effettuazione dell'indagine di mercato volta alla selezione degli operatori da invitare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, effettuata con modalità "chiuse" rispetto al mercato. Pur non esistendo una definizione normativa di indagine di mercato, individuare operatori economici sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, non è conforme agli indirizzi dettati dall'Autorità con la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011.